

STATUTO

Fondazione Riviera Miranese

Locali ex-Macello
Via Rizzo 73,
30031 DOLO (VE)
T + 39 041 5138681
F + 39 041 5138681

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Riviera-Miranese" con sede in Dolo, Via Rizzo 73.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile.

La Fondazione realizza il pubblico interesse, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità statutarie della Fondazione si esauriscono nell'ambito del territorio della Regione Veneto e prevalentemente nel territorio della Provincia di Venezia e, più in particolare, in quello della Riviera del Brenta e del Miranese.

ART. 2 - NATURA, SCOPI E RUOLO

La Fondazione si propone come soggetto della società civile, formazione sociale libera e indipendente, espressione del pluralismo sociale. Essa mira ad esaltare l'interazione fra individui come elemento di crescita reciproca, collocata al di sopra di qualsivoglia sistema o articolazione politica ed ancorata alla comunità di riferimento.

Essa si propone di migliorare le condizioni di vita degli appartenenti alla comunità assumendo a riferimento la centralità della persona, intesa come superamento di tutte le barriere che impediscono la piena realizzazione della personalità in un contesto di libertà, solidarietà, tolleranza e spirito di servizio, prestando particolare attenzione alla soddisfazione dei bisogni delle categorie più svantaggiate.

Dal punto di vista sociale mira ad innalzare la soglia della coscienza sociale attraverso la propagazione del senso di appartenenza alla comunità, di partecipazione alla vita della stessa e di coesione fra i suoi membri, al fine di incrementare e migliorare il tessuto delle relazioni sociali.

La sua azione si esplicherà prevalentemente nei campi della promozione culturale, dell'arte, della valorizzazione dei beni storico-ambientali- paesaggistici e della solidarietà sociale, con caratteri che la qualificano più per la funzione che svolge che per l'apporto economico che può conferire. La Fondazione si offre perciò come risorsa sociale, come motore e catalizzatore della società civile che mira a legittimarsi, nei confronti delle componenti sociali, come elemento di identificazione, riferimento ed organizzazione.

Essa sostanzialmente si pone come produttore di un nuovo contesto relazionale, come centro di imputazione culturale teso ad affermare i valori costituenti e a veicolare i significati promuovendo la loro condivisione attraverso un'azione di rafforzamento ed aggregazione in rete delle esistenti organizzazioni della società civile.

ART. 3 – ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei Suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- A) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- B) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che detenga a qualsiasi altro titolo;
- C) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- D) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia compatibile con le proprie finalità; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- E) costituire ovvero concorrere alla costituzione - sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali - di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- F) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, dei prodotti multimediali e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili);
- G) organizzare eventi, convegni, corsi e seminari sui temi d'interesse per la Fondazione.



**Fondazione
Riviera
Miranese**

Locali ex-Macello
Via Rizzo 73,
30031 DOLO (VE)
T + 39 041 5138681
F + 39 041 5138681

ART. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di dotazione iniziale di € 100.000,00 (centomila), nonché:

- da conferimenti in denaro o beni mobili o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti con destinazione a patrimonio;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo - con destinazione a patrimonio - alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ART. 5 – FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivati dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio della Fondazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi dei fondatori e degli aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascuno anno, salvo il primo esercizio che si concluderà il 31 dicembre dell'anno successivo alla costituzione e cioè al 31/12/2009 (trentuno dodici duemilanove).

Entro tale termine il Consiglio Generale approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni contratti direttamente dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega debbono essere ratificati dal Consiglio stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività e ciò sempreché per decisioni del Consiglio Generale non siano destinati a patrimonio.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. - 7 PARTECIPANTI ADERENTI

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al fondo di dotazione (patrimonio) oppure a quello di gestione mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o attraverso donazioni di beni materiali o immateriali per un valore non inferiore alla misura stabilita annualmente dal Consiglio Generale.

La qualifica di "aderente" dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ed essa risulterà dall'Albo degli Aderenti tenuto e aggiornato dalla Fondazione.

ART. 8 - PREROGATIVE DEGLI ADERENTI

La qualifica di "aderente" dà diritto, in considerazione della necessità e importanza di tale categoria per la vita e il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che mira a possedere una base partecipativa più larga possibile, ad essere membro con diritto di voto dell'Assemblea di Partecipazione. Gli aderenti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali e alle strutture della medesima, consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente.

ART.9 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

Sono partecipanti istituzionali gli enti pubblici che contribuiscono al fondo di dotazione (patrimonio) o al fondo di gestione della Fondazione nei tempi e nella misura minima determinati dal Consiglio Generale.

I partecipanti istituzionali, mediante propri rappresentanti compongono e costituiscono l'Organo di Sorveglianza.

ART.10 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale,
- il Consiglio di Amministrazione,
- il Collegio dei Revisori dei Conti,
- l'Assemblea di Partecipazione,
- l'Organo di Sorveglianza,
- il Comitato di Nomina.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta a favore della Fondazione.



**Fondazione
Riviera
Miranese**

Locali ex-Macello
Via Rizzo 73,
30031 DOLO (VE)
T + 39 041 5138681
F + 39 041 5138681

ART. 11 – CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. La veste di membro del Consiglio Generale non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e la carica ha una durata di anni quattro riconfermabile una sola volta.

Il Consiglio Generale è composto da quattro a sei membri, di cui due eletti dall'Assemblea di Partecipazione e da due a quattro dal Comitato di nomina.

Il Consiglio Generale nomina, tra i suoi membri, il proprio Presidente.

Il Consiglio Generale ha inoltre facoltà di cooptare al suo interno, anche temporaneamente, fino a tre membri scelti fra persone od enti che si siano particolarmente distinti per l'impegno sociale profuso a favore della comunità.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- deliberare le linee generali della politica economica e le priorità, gli strumenti e gli indirizzi generali dell'attività istituzionale, verificandone la puntuale attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, e revocarli con la maggioranza qualificata dei 2/3;
- nominare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare un componente del Comitato di nomina;
- stabilire criteri, requisiti e contributi minimi da chiedere per l'assunzione delle qualifiche di aderente e partecipante istituzionale;
- nominare il proprio Presidente, scelto fra i suoi membri, ed eventuali Commissioni consultive;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- proporre all'Autorità competente, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio Generale ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione al quale non competono poteri di rappresentanza né funzioni riguardanti la gestione della Fondazione.

ART. 12 – CONVOCAZIONE E QUORUM

Le riunioni del Consiglio Generale sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Generale e sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno, nonché ogniqualvolta il Presidente del Consiglio Generale ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Generale è convocato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per le sedute di approvazione del bilancio o di modifica statutaria, mentre per le altre è sufficiente la convocazione a mezzo fax o e-mail, comunque tutte da recapitarsi a ciascun membro almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che deve svolgersi almeno a un giorno di distanza dalla prima. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con telegramma o fax inviato con tre giorni di preavviso.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al consiglio, ciascun membro può delegare per iscritto altro membro. Ogni membro può essere destinatario di una sola delega.

Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, mentre in seconda convocazione la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti con un minimo di tre.

Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, il Consiglio Generale delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e l'estinzione dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Delle adunanze del Consiglio Generale è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario che il Consiglio Generale stesso delegherà.



**Fondazione
Riviera
Miranese**

Locali ex-Macello
Via Rizzo 73,
30031 DOLO (VE)
T + 39 041 5138681
F + 39 041 5138681

Il Segretario Generale partecipa e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, tutti senza diritto di voto.

ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a sette membri effettivi, anche esterni alla Fondazione, di cui uno designato dall'Assemblea di Partecipazione e i restanti nominati direttamente dal Consiglio Generale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; è presieduto dal suo Presidente ed al suo interno può nominare un Vice Presidente.

Tutti i membri effettivi del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati, e possono essere riconfermati per due volte.

Il membro effettivo del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal consiglio stesso. In tal caso l'organo cui spetta la nomina deve provvedere alla sua sostituzione; il nuovo consigliere resterà in carica sino allo spirare del suo mandato triennale.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione non riservati agli altri organi.

In particolare provvede a:

- nominare il proprio Presidente che è anche Presidente della Fondazione;
- proporre al Consiglio Generale le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività statutariamente stabilite;
- predisporre il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili, previo parere vincolante del Consiglio Generale;
- proporre eventuali modifiche statutarie;
- nominare il Segretario Generale;
- nominare un componente del Comitato di nomina;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto.

Il consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri.

ART. 14 – CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, fax o e-mail spedite con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o fax inviato con ventiquattro ore di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve svolgersi almeno a un giorno di distanza dalla prima. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti purché non inferiore a tre. Esso delibera, con voto palese, a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, esteso su apposito libro da tenersi a cura dell'organo stesso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario Generale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e un rappresentante dell'Organo di Sorveglianza.

ART. 15 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività degli organi e ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.



**Fondazione
Riviera
Miranese**

Locali ex-Macello
Via Rizzo 73,
30031 DOLO (VE)
T + 39 041 5138681
F + 39 041 5138681

Egli può delegare singoli compiti al Vicepresidente, il quale, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In assenza o impedimento del Presidente e Vicepresidente le funzioni vengono svolte dal Consigliere più anziano.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli inoltre sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza può assumere determinazioni, purché non attribuite alla competenza esclusiva collegiale, ma deve ottenerne la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

ART. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri; il Presidente è nominato dal Consiglio Generale che parimenti nomina gli altri membri.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale.

ART. 17 – ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

L'assemblea di partecipazione è costituita dagli aderenti e dall'Organo di Sorveglianza nella composizione dei suoi membri, e si riunisce almeno una volta all'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché non inferiore a tre.

All'assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere due membri del Consiglio Generale e designare un membro del Consiglio di Amministrazione. Essa elegge altresì tre componenti del Comitato di nomina e ne approva il regolamento di funzionamento.

L'assemblea formula pareri e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della fondazione, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Generale e costituisce momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Ad essa sono invitati i componenti degli organi e possono essere invitati soggetti esterni.

ART. 18 – ORGANO DI SORVEGLIANZA

L'Organo di sorveglianza riunisce gli enti pubblici, territoriali e non, che hanno aderito alla Fondazione versando un contributo al fondo di dotazione (patrimonio) o di gestione, nella misura minima che verrà determinata dal Consiglio Generale.

L'Organo di sorveglianza si organizza in maniera autonoma, determinando il proprio funzionamento secondo il regolamento che vorrà darsi.

Esso è costituito dai membri di nomina, anche se non di emanazione, degli enti pubblici territoriali o non partecipanti alla Fondazione in misura non superiore ad uno per ogni ente e ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto e al pubblico interesse dell'attività della Fondazione. A tale fine copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale è trasmessa all'organo di sorveglianza a cura del Consiglio di Amministrazione. Decorsi otto giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, la delibera diviene esecutiva.

Nel caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Generale la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo statuto o al pubblico interesse, l'organo di sorveglianza potrà chiedere entro dieci giorni la riconvocazione dell'organo deliberante ed il riesame della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dei membri del Consiglio Generale.



**Fondazione
Riviera
Miranese**

Locali ex-Macello
Via Rizzo 73,
30031 DOLO (VE)
T + 39 041 5138681
F + 39 041 5138681

L'organo di sorveglianza ha altresì il compito di:

- studiare, concepire e suggerire le strategie e i programmi generali della Fondazione coadiuvandone gli organi;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione.

Tale organo, nell'espletare la propria funzione e caratterizzazione pubblica, può intervenire di propria iniziativa, ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione dell'attività di quest'ultima.

ART. 19 - COMITATO DI NOMINA

Il Comitato di nomina è composto di cinque membri, individuati fra cittadini particolarmente rappresentativi della comunità di riferimento, uno dei quali eletto dal Consiglio di Amministrazione, uno dal Consiglio Generale e tre dall'Assemblea di Partecipazione, e opera sulla base del regolamento approvato da quest'ultima.

Esso elegge i membri del Consiglio Generale di nomina non assembleare e viene a tal fine convocato, senza indugio, dal Presidente del Consiglio Generale.

Il Comitato di nomina sta in carica per quattro anni.

ART. 20 – CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite a un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale di Venezia.

L'arbitro procederà in via irrituale e secondo equità.

ART. 21 - ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale, ad altri enti che perseguano finalità analoghe di pubblica utilità.

ART. 22 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente statuto, come la decisione di estinzione della Fondazione, possono essere deliberate solo a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri del Consiglio Generale in carica.

ART. 23 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.



**Fondazione
Riviera
Miranese**

Locali ex-Macello
Via Rizzo 73,
30031 DOLO (VE)
T + 39 041 5138681
F + 39 041 5138681